



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
Ufficio 1, 2 e 3

Registro – Classif: I.5.i.q.1/2021/2

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Assessorati alla sanità Regioni e Province autonome
Servizi Veterinari

Coordinamento interregionale
Alla c.a. Dr. Michele Bricchese
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Ad AGEA Coordinamento
direttore.coordinamento@agea.gov.it
protocollo@pec.agea.gov.it
c.massa@agea.gov.it

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

CSN
c/o IZS Abruzzo e Molise
protocollo@pec.izs.it

All'Istituto Superiore di Sanità

Al Comando Carabinieri per la tutela della salute
(NAS)

Alla Federazione nazionale degli ordini dei
veterinari – FNOVI

Al SIVEMP

All'ANMVI

Alle Associazioni di categoria
(allegato1)

Via PEC

OGGETTO: Regolamento (UE) 2016/429 “Normativa in materia di sanità animale” - Indicazioni applicative. Riscontro richiesta di chiarimenti in merito alla nota ministeriale prot. n. 0009763-20/04/2021-DGSAF-MDS.

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute dal Coordinamento interregionale con l'unita Nota in merito alle indicazioni applicative di cui all'oggetto, si forniscono i seguenti ulteriori elementi.

- **Paragrafo “Prevenzione e controllo delle malattie”, punti di cui alle lettere a), d) ed e).**

Dalla lettura combinata dell'articolo 2 del d.lgs n. 27/2021 e dell'articolo 14 della Legge n. 53/2021 si evince chiaramente che il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome sono designate quali autorità competenti per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in materia di sanità

animale e benessere animale e che il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 4, punto 55) del regolamento (UE) 2016/429, è l'autorità competente veterinaria centrale, responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal medesimo regolamento.

Pertanto, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi di attuazione del citato articolo 14 che definiscono nello specifico compiti e responsabilità delle autorità competenti in materia di sanità animale, si chiarisce sin d'ora che l'Azienda sanitaria locale è competente ad emanare i provvedimenti di carattere ordinatorio e cautelare (prescrizioni, sequestri, sospensioni, ecc.) di cui al d.lgs 27/2021 (*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117*), predisposti a seguito di rilevata non conformità in materia di sanità animale e benessere animale e ad attuare le misure di controllo delle malattie di cui alla Parte terza, titolo II (incluse le misure di restrizione, limitazione delle movimentazioni e gli abbattimenti).

Per quanto attiene al ruolo del Sindaco si precisa che nel più volte citato schema di decreto legislativo in via di predisposizione è prevista l'abrogazione del Regolamento di polizia veterinaria e pertanto delle specifiche competenze ivi previste in capo al Sindaco stesso al quale, però, permane in qualità di ufficiale del Governo *“il potere di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”* (articolo 54 del TUEL - d.lgs 270/2000).

Con riferimento alla richiesta di elencare le norme transitoriamente in vigore, si ritiene impossibile fornire un elenco positivo delle stesse. Nelle more delle abrogazioni espresse che saranno previste nei decreti legislativi di attuazione del citato articolo 14 della L. 53/2021, la valutazione della conformità o meno delle singole disposizioni nazionali alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/429 e dei regolamenti delegati ed esecutivi dovrà essere effettuata volta per volta per accertare la loro disapplicazione. A tal riguardo, si assicura fin d'ora la disponibilità degli Uffici competenti di questa Direzione a fornire ogni contributo utile a definire specifiche questioni.

I decreti legislativi di attuazione del citato articolo 14 della legge 53/2021 ai sensi del comma 2 lettera p) introducono le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni degli stessi decreti legislativi e del regolamento (UE) 2016/429. Nelle more della loro adozione, si applicano le sanzioni attualmente vigenti ove le fattispecie sanzionate siano corrispondenti a quelle previste nell'AHL e nei regolamenti derivati.

Con riferimento al coordinamento tra le azioni esecutive del Regolamento (UE)2017/625 e dell'articolo 5, comma 2 del d.lgs 27/2021 e le misure di controllo delle malattie disciplinate dal Regolamento (UE)2016/429, si rappresenta come gli ambiti siano chiaramente differenziati già negli stessi regolamenti europei: le une si applicano in caso di rilevata non conformità alla normativa in materia di sanità e benessere animale riscontrate dall'autorità competente durante l'espletamento dell'attività di controllo ufficiale, mentre le altre sono attivate in caso di sospetto o conferma di malattia al fine di contenere il rischio di diffusione della stessa e quindi ricadono nell'espletamento delle altre attività ufficiali attinenti alla prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali.

- **Paragrafo “Sistema di Identificazione e Registrazione (I&R)”:**

In relazione al quesito su tempi di trasmissione delle informazioni sugli eventi ai fini della registrazione in BDN ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520, la scrivente Direzione Generale fornisce i seguenti chiarimenti.

- a. Agli Stati membri è data la flessibilità di determinare il termine per la registrazione delle informazioni nella base dati di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento 429/2016, che in Italia corrisponde alla BDN entro un massimo di 7 giorni;

- b. il Ministero della Salute ha ritenuto di avvalersi del termine massimo di 7 giorni indicato nella norma comunitaria inserendo lo stesso termine massimo nello schema di decreto legislativo in fase di preparazione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera g) della legge 53/2021.
- c. gli Stati membri garantiscono che le loro banche dati contengano informazioni aggiornate alla situazione sul campo e che, di conseguenza, la registrazione nella banca dati dovrebbe essere effettuata contemporaneamente alla ricezione delle informazioni inviate da parte dell'operatore e senza ulteriori ritardi;
- d. la registrazione automatica delle movimentazioni in BDN entro 7 giorni dall'evento a partire dal modello 4 informatizzato ha già determinato per i bovini una riduzione dei tempi di registrazione in BDN, attestata recentemente anche da Agea coordinamento e dalla DG Agr; prossimamente, come da nota DGSAF 8992 -P- del 09.04.2021, tale funzionalità sarà estesa anche ad ovicapri e suini.

Pertanto si precisa che:

- a) Gli operatori che detengono bovini o i loro delegati trasmettano alla base dati, ossia registrano in BDN le informazioni sui movimenti, le nascite, i decessi di cui all'articolo 112, lettera d) del Regolamento (UE) 2016/429, entro il termine massimo di 7 giorni dall'evento. Per le nascite tale termine è calcolato a partire dalla data di apposizione dei mezzi identificativi.
- b) Gli operatori che detengono ovicapri e/o suini o i loro delegati trasmettono alla base dati, ossia registrano in BDN le informazioni sui movimenti di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera c) del Reg 429 e articolo 56, lettera b) del Regolamento Delegato (UE) 2019/2035, entro il termine massimo di 7 giorni dalla movimentazione.

In relazione al quesito sui tempi di registrazione delle nascite, si comunica che esse sono registrate in BDN entro 7 giorni dall'apposizione dei mezzi identificativi, come previsto anche dall'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 per i bovini e con le modalità di cui alla normativa nazionale attuale. Infatti per l'identificazione dei bovini, ovicapri e suini, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento (UE) 2021/520 e come indicato nella nota DGSAF 9763 del 20 aprile u.s., continuano ad essere applicate le disposizioni nazionali vigenti sino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 53/2021.

In relazione al quesito sulle sanzioni, si conferma quanto contenuto nella nota DGSAF 9763-A-del 20.04.2021, approvata dagli uffici di stretta collaborazione del Ministro, ossia che, nelle more della pubblicazione del decreto legislativo in preparazione, continuano ad essere in vigore le sanzioni e le azioni correttive previste dalla attuale normativa in materia di anagrafe zootecnica delle varie specie oltre che, in quanto applicabili, le misure previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento (UE) 2017/625 e le disposizioni del decreto legislativo del 2 febbraio 2021 n. 27.

Si ringrazia per l'attenzione e si inviano cordiali saluti.

Il Direttore Generale
* Dott. Pierdavide Lecchini

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed del D.Lgs 07/03/ 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Direttore dell'Ufficio 2: Dott. Marco Ianniello
Referente del procedimento: Dott.ssa Anna Sorgente
Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco
Referente Ufficio 1: Dott.ssa Patrizia Ippolito

ALLEGATO 1

Nome Associazione	PEC
COLDIRETTI	caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
CONFAGRICOLTURA	legalmedia@confagricoltura.it
ASSICA	assicaroma@assica.it
	assica@promopec.it
COPAGRI	copagri@pec.copagri.it
ASSOCARNI	segreteria@assocarni.it
UNICEB	uniceb@tin.it ;
	info@uniceb.it
SIVAS ZOO – Società Italiana Medici Veterinari per gli animali selvatici e da zoo	info@sivaszoo.it sivaszoopres@libero.it
SIVAE – Società Italiana Veterinari per Animali Esotici	info@sivae.it
UIZA – Unione Italiana Zoo e Acquari	info@uiza.org
AIA	affarigenerali@pec.aia.it
CIA	segreteriapresidente@cia.it
UNAITALIA	unaitalia@legalmail.it